



CITTA' DI IMOLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

ANAGRAFE CANINA

NOTIZIE UTILI per i PROPRIETARI DI CANI

Nota informativa del 18 OTTOBRE 2017

Sportello di Anagrafe Canina

Lo **sportello di Anagrafe Canina** del comune di Imola è aperto presso "Servizi per i cittadini" - Sala Miceti - Piazzale del '99 - secondo piano. Tel 0542 602215 fax 0542 602152 orari: dal lunedì al sabato ore 9-12; martedì 9-17,30.

In altre giornate su appuntamento (appuntamento obbligatorio per cucciolate e pratiche complesse).

Le stesse operazioni di iscrizione e denunce all'anagrafe canina regionale possono essere effettuate **presso tutti i veterinari accreditati**.

La normativa nazionale e regionale in vigore individua nell'Anagrafe canina, la modalità **obbligatoria di iscrizione di tutti i cani** nel programma regionale, collegato con l'Anagrafe canina nazionale, e su richiesta anche per gatti e furetti, cioè gli animali considerati da compagnia, per i quali è necessario il passaporto per poter andare all'estero.

Tutti i proprietari o detentori di cani, devono provvedere all'iscrizione dell'animale nel comune di residenza della persona responsabile/detentore dell'animale.

Se non si provvede come da normativa in vigore sono previste sanzioni amministrative.

Indicazioni generali per i proprietari/detentori di animali da compagnia:

- L'Accordo della conferenza unificata stato regioni del 24/01/2013 rep. Atti n. 5 art. 1 c. 2 definisce che "il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale"

- l'Ordinanza del Ministero della Salute 14 febbraio 2013 "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina"(GU Serie Generale n.51 del 1-3-2013) sancisce "misure e provvedimenti idonei a garantire l'identificazione, il monitoraggio e la tracciabilità degli animali d'affezione, nonché disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario o del detentore di animali d'affezione;

- la D.G.R. 409 del 15/4/2013 punto 1 comma b definisce che "il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale".

Si può entrare in possesso o disponibilità di un cane o per nascita da cani già in possesso o acquistandolo presso gli allevamenti, i privati, i negozi specializzati oppure adottandolo gratuitamente dal canile municipale. E' comunque molto importante avere un'indicazione sulla scelta del cane da persone qualificate (addestratori, veterinari), in modo da essere ben consapevoli delle caratteristiche di razza che ne contraddistinguono ognuno. Comunque si venga in possesso o disponibilità di un cane l'animale **deve essere iscritto all'anagrafe canina regionale o presso il comune di residenza, o presso i medici veterinari liberi professionisti** (dal 1 gennaio 2016 possono effettuare l'iscrizione solo se accreditati dalla regione E.R.) in quanto la rapida e certa identificazione degli animali permette non solo al proprietario/detentore che ha smarrito il proprio cane di ritrovarlo in tempi più brevi, ma ne impedisce anche l'abbandono da parte di persone irresponsabili, riducendo drasticamente il fenomeno del randagismo e della popolazione canina costretta a vivere nei canili a spese della collettività.

Attenzione: L'iscrizione al **registro ENCI** dei cani di razza NON sostituisce l'iscrizione all'anagrafe canina che è sempre e comunque obbligatoria.

1) Per i **nuovi nati** l'Ord. Minist. 2/8/2008 prevede che è obbligatorio provvedere a identificare e registrare l'animale nel secondo mese di vita mediante l'applicazione del microchip.

2) La Del Reg. 139 del 7/2/2011 prevede che i proprietari/detentori (come da Accordo Stato Regioni) di cani, gli allevatori e i detentori a scopo di commercio sono tenuti a iscrivere gli animali all'anagrafe canina **entro 30 giorni** da

quando ne vengono a qualsiasi titolo in possesso e comunque prima della vendita o cessione. Va segnalato l'indirizzo in cui il cane è detenuto prevalentemente, se diverso da quello di residenza del proprietario/detentore.

Con nota della Regione Emilia Romagna lett. N. 353 prot. PG/2010/ 98634 dell'8/4/2010 viene chiarito che "l'Ordinanza Ministeriale sancisce all'art. 1 comma 4 che tutti i cani devono essere accompagnati in tutti i loro trasferimenti di proprietà dal certificato di iscrizione all'anagrafe canina. La stessa ordinanza all'art. 2 vieta oltre che la vendita di cani di età inferiore ai due mesi anche la vendita, includendo anche la cessione, di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza. **I cani devono essere identificati e iscritti all'anagrafe canina prima della vendita o cessione**".

In caso di registrazione presso il Comune il proprietario/detentore deve recarsi entro 30 giorni da un medico veterinario per l'inserimento del microchip. Lo stesso veterinario completerà le pratiche di iscrizione all'anagrafe canina.

L'iscrizione all'Anagrafe Canina è gratuita. E' da prevedere solo il costo del rilascio del microchip.

Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà e di residenza.

Il proprietario/detentore è anche tenuto a segnalare all'anagrafe canina:

entro 15 giorni:

- il decesso dell'animale,
- il cambio di residenza del proprietario dentro e fuori comune
- il passaggio di proprietà (è necessario presentarsi con dati anagrafici del nuovo proprietario/detentore –e cioè cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, telefono, copia del documento di identità e foglio firmato anche del nuovo proprietario),

entro 3 giorni:

- lo smarrimento,
- la sottrazione
- il ritrovamento del cane.

I proprietari/detentori sono sempre responsabili dei propri animali, anche quando sono affidati ad altra persona (sentenza Corte Cassazione 34765- sett. 2008).

La **denuncia e qualsiasi altra variazione** va effettuata dal proprietario/detentore: se si vuole effettuare l'operazione presso l'anagrafe canina ci si deve presentare presso il Comune di residenza nelle giornate di apertura al pubblico (o altrimenti su appuntamento), muniti di:

- un documento di identità
- la documentazione relativa al tatuaggio o al microchip, se il cane ha già un codice identificativo (certificazione veterinaria di installazione del microchip, certificato di iscrizione ad altra anagrafe canina, passaporto europeo, attestato iscrizione libri genealogici),
- modulo passaggio proprietà in caso di cessione (anche in caso di acquisizione da regioni diverse dall'Emilia Romagna) e relative copie dei documenti di identità.

Se il proprietario/detentore non può presentarsi personalmente, può effettuare la denuncia un'altra persona purché munita del proprio documento di riconoscimento e della fotocopia del documento di identità del proprietario del cane, accompagnata dalla **delega scritta** se le due persone non fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Se l'iscrizione e l'acquisizione del microchip sono effettuati presso l'anagrafe canina, entro 30 giorni ci si dovrà rivolgere a un veterinario che dovrà installare il microchip e completare inserendo i dati nel programma regionale. Una copia dovrà essere custodita dal proprietario/detentore per l'esibizione agli addetti alla vigilanza e al controllo.

Lo sportello di anagrafe canina rilascia anche il "tesserino" del cane, una specie di carta di identità molto utile per dimostrare l'iscrizione dell'animale in anagrafe canina.

In rispetto alla nota del **Ministero della Salute del 03/07/14** – "[Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione](#)", ogni **cessione o acquisizione** di un cane (o altro animale d'affezione) deve essere accompagnata, al momento della registrazione presso l'anagrafe canina o presso un veterinario accreditato, dal "**Modulo per passaggio di proprietà**" e dalla fotocopia dei documenti d'identità sia del cedente che dell'acquirente.

Solo all'interno della regione Emilia Romagna, in caso quindi di cessione fra comuni all'interno della Regione Emilia Romagna, qualora il cedente abbia fatto regolare cessione e compilato il modulo di passaggio di proprietà (e sia quindi presente per il comune acquirente il messaggio di cane in entrata), al momento dell'acquisizione il comune dell'acquirente non deve richiedere né la copia del documento di identità del cedente né il modulo di passaggio di proprietà.

In sintesi:

- 1) **chiunque cede un cane** deve richiedere all'Anagrafe canina o stampare dal sito internet comunale il "Modulo di passaggio di proprietà", compilarlo e farlo compilare dall'acquirente del cane, allegare i documenti di identità, e quindi recarsi all'anagrafe canina per fare la cessione.
- 2) **chiunque acquisisce un cane da un proprietario NON residente in regione**, deve richiedere all'Anagrafe canina o stampare dal sito internet comunale il "Modulo di passaggio di proprietà", compilarlo e farlo compilare da chi cede il cane, allegare i documenti di identità, e quindi recarsi all'anagrafe canina per fare l'acquisizione.

In caso di CESSIONE, il proprietario/detentore deve compilare e consegnare all'Anagrafe Canina o al veterinario accreditato un modulo predisposto dalla Regione indicando cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono del nuovo proprietario/detentore, allegando obbligatoriamente la copia del suo documento di identità e la copia di quello del nuovo proprietario/detentore. In caso di cessione all'interno della Regione Emilia Romagna, qualora il cedente abbia fatto regolare cessione (e sia quindi presente per il comune acquirente il messaggio di cane in entrata), al momento dell'ACQUISIZIONE il comune dell'acquirente non deve richiedere né la copia del documento di identità del cedente né il modulo di passaggio di proprietà.

Per l'identificazione dei cani è stato adottato il **microchip** in sostituzione del tatuaggio, perché è un metodo ufficiale di identificazione (consiste nell'introduzione sottocutanea in modo completamente indolore e senza danno per l'animale), leggibile e unico in tutto il mondo. Per verificare se l'animale è fornito di microchip occorre l'apposito lettore di cui sono dotati la Polizia Municipale, l'Azienda USL Servizio Veterinario, i veterinari e il Canile Municipale.

Se per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile o il microchip dovesse essere indecifrabile, il proprietario/detentore è tenuto a procedere alla re-iscrizione del cane all'anagrafe canina.

Chi non ottempera a quanto previsto dalla legge (iscrizione e denuncia di ogni variazione, uccisione di un cane identificato senza darne segnalazione entro 5 giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto, ecc.) è soggetto a sanzioni amministrative, oltre che alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato.

Attenzione: la Del. G. Reg. E.R. n. 139/2011 prevede che i **VETERINARI liberi professionisti che si accreditano con la Regione Emilia Romagna** sono abilitati alla gestione e possono **fare direttamente** le pratiche dell'Anagrafe Canina (iscrizione con rilascio di microchip, cessione, acquisizione, denuncia di morte e di smarrimento/ritrovamento), secondo le modalità previste. I veterinari accreditati possono effettuare qualsiasi tipo di operazione e procedura eseguita tramite il nuovo applicativo, facilitando così il proprietario di animali d'affezione nelle procedure di iscrizione (elenco dei veterinari accreditati nel sito www.anagrafecaninaer.it).

Il **microchip viene applicato** o dai veterinari liberi professionisti o presso l'Ambulatorio Veterinario del Servizio Igiene Pubblica - presso l'Ospedale Vecchio di Imola, v. Caterina Sforza 3.

Per prenotazione visita dei veterinari USL per inserimento microchip: *CUP anche telefonico 800 040606.*

Presso lo stesso ambulatorio vengono effettuati gli adempimenti connessi al **passaporto europeo per cani, gatti e furetti**. Presentarsi con il cane al guinzaglio, museruola al seguito e ricordarsi di portare il microchip e documentazione ritirata presso l'Anagrafe Canina del Comune di residenza.

Vi sono norme precise per la **movimentazione dei cani, gatti e furetti** a seguito del proprietario/detentore acquistato/adottato **dall'estero**: tutte le informazioni utili alla pagina

<http://appserver.anagrafecaninarer.it/anagrafecaninarpt/Messaggio.html>

Maggiori informazioni e ricerca cani per n. microchip nel sito regionale:

<http://www.anagrafecaninarer.it/acerer/Home.aspx#>

Anagrafe Canina del Comune di Imola – Servizi per i Cittadini - Sala Miceti - Piazzale del '99—secondo piano.

Tel 0542 602215 fax 0542 602152 orari: dal lunedì al sabato ore 9-12; martedì 9-17,30.

anagrafe.canina@comune.imola.bo.it. E' possibile richiedere appuntamenti anche in orari diversi. L'appuntamento è indispensabile per pratiche relative a cucciolate o pratiche lunghe.